

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

Libertà e uguaglianza

Libertà e uguaglianza sono dai tempi della rivoluzione francese i due principi fondamentali su cui si basano i rapporti tra Stato e società civile. Anche la costituzione italiana usufruisce di questi principi: nell'art. 2 essa "riconosce in diritti inviolabili dell'uomo" nell'art. 3 "stabilisce il principio di uguaglianza".

Libertà e uguaglianza però non sono concetti univoci, essi hanno ricevuto diverse formulazioni nella storia del pensiero politico. Negli ultimi secoli, ci sono stati dei dibattiti a proposito che hanno portato ad avere tre problemi causando conflitti tra:

- **Libertà e uguaglianza.** Il primo problema nasce dal fatto che i principi di libertà e uguaglianza, sono in realtà tra di loro contraddittori: una completa libertà degli individui favorirebbe la disuguaglianza, mentre una completa uguaglianza degli individui non potrebbe essere ottenuta se non ricevendo al minimo la libertà di tutti. Maggiore è la libertà minore è l'uguaglianza e viceversa. Con ciò si riconoscono posizioni estreme: quella liberale che assegna un ruolo di primo piano alla libertà e quella socialista, che punta alla realizzazione dell'uguaglianza economica e sociale. La costituzione italiana non prende spunto da nessuna delle due, ma tenta di raggiungere un equilibrio tra il principio della libertà e dell'uguaglianza.
- **Libertà formale e libertà sostanziale.** Il secondo problema nasce dal fatto che la libertà può essere concepita in due diversi modi: libertà formale dove si hanno un'assenza di impedimenti da parte dello Stato (ogni cittadino è libero di avere un certo atteggiamento senza che lo Stato lo vieti) e libertà sostanziale dove si ha l'intervento dello Stato per rendere accessibili a tutti certi comportamenti.
- **Gli individui e gruppi.** Il terzo problema nasce dal fatto che la società civile può essere considerata come un insieme di individui singoli che agiscono indipendentemente gli uni dagli altri o come un insieme di gruppi o di associazioni e di individui. Il primo caso, è preso in considerazione dal pensiero liberale, il secondo caso viene preso in considerazione dal pensiero cattolico. Qui la questione si complica: oltre a considerare le libertà dei singoli, occorre considerare le libertà dei gruppi, delle associazioni, delle formazioni sociali.

I diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.)

L'art. 2 della costituzione tratta del principio dei diritti di libertà. Esso afferma: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Si tratta di un'affermazione generale: essa assume i diritti di libertà come un dato costitutivo ed essenziale dello Stato italiano, senza indicare quali sono le libertà che la Repubblica si impegna a riconoscere ed a garantire. L'uso del termine "riconosce e garantisce" indica che la costituzione ritiene che tali diritti appartengono alle persone umane. I diritti della persona umana vengono definiti *inviolabili*: questa formula solenne (dove i diritti sono definiti naturali, sacri, inalienabili, imprescrittibili) non significa che essi non possono mai essere limitati, ma vuole indicare che essi fanno parte integrante e costitutiva dello Stato italiano e che pertanto non possono essere aboliti nemmeno attraverso la modificazione della costituzione.

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)

L'art. 3 della costituzione enuncia il principio di uguaglianza ed è diviso in due commi:

- il primo comma enuncia il principio di **uguaglianza formale**:
il principio di uguaglianza formale, cioè dell'uguaglianza davanti alla legge è così espresso: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali". Il primo significato è che tutti i cittadini sono sottoposti allo stesso modo, alla legge, il che vuol dire che la legge è uguale per tutti. Dire ciò significa affermare che anche i governanti, i politici, coloro che detengono il potere e fanno le leggi devono rispettare le leggi come qualsiasi altro cittadino e possono essere portati in giudizio davanti ai tribunali quando le violano. Il secondo significato consiste che la legge deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo, non deve operare discriminazioni. L'art. 3 vieta le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali. In questo modo si formula un criterio di carattere generale: le leggi che operano qualche forma di discriminazione tra i cittadini possono essere annullate dalla corte costituzionale. Ad essa tocca pronunciarsi sulla legittimità dei trattamenti differenziati stabiliti nelle leggi, ovvero sulla ragionevolezza delle leggi stesse.
- Il secondo comma enuncia il principio di **uguaglianza sostanziale**:
l'uguaglianza di fronte alla legge non può essere considerata sufficiente. Una cosa è avere gli stessi diritti, un'altra è avere i mezzi concreti per esercitarli. Per questo la costituzione afferma: "E' compito della Repubblica gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". Viene così formulata una delle norme chiave del nostro ordinamento costituzionale che configura lo Stato italiano come uno Stato sociale.

La tutela della libertà: riserva di legge e riserva di giurisdizione

La costituzione stabilisce attraverso quali strumenti giuridici vengono garantite le libertà dei cittadini. Questi strumenti agiscono attraverso due riserve:

- La riserva di legge: tutte le materie che riguardano la libertà degli individui non possono essere limitate o bloccate se non in una legge preventiva del Parlamento approvata con procedimento ordinario.
- La riserva di giurisdizione: fa riferimento alla libertà personale. Tutti provvedimenti che limitano la libertà personale del cittadino devono essere approvati dal giudice perché sono organi indipendenti dal potere politico e sono tenuti a prendere decisioni solo in base alla legge. Si vuole evitare che tali provvedimenti vengano presi dalle autorità di polizia, che dipendono dal governo e quindi da una specifica parte politica.

Libertà personale

Per libertà personale si intende la libertà rispetto la qualsiasi tipo di costrizione fisica. L'art. 13 della costituzione precisa che è considerata come violazione della libertà personale "qualsiasi forma di detenzione, ispezione e perquisizione personale". Questa libertà è la libertà fondamentale e preliminare rispetto a tutte le altre; è anche la prima ad essere stata garantita nel corso della storia, Magna Charta del 1215.

Questo tipo di libertà è inviolabile (e quindi non sopprimibile nemmeno attraverso la revisione costituzionale) l'art. 13 fissa le garanzie che circondano questa libertà:

- Essa può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (la costituzione stabilisce una riserva di legge).
 - E soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria (La costituzione stabilisce una riserva di giurisdizione).
- Di conseguenza l'autorità di polizia non può arrestare una persona se non in seguito a un provvedimento del giudice che deve indicare in modo esauriente i motivi della decisione. Questa è la regola generale. La costituzione prevede un'eccezione: in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati dalla legge l'autorità di polizia può limitare la libertà di una persona senza un ordine dal giudice; ma in questo caso deve informare entro 48 ore l'autorità giudiziaria che entro le successive 48 ore deve provvedere a convalidare la decisione dell'autorità di polizia. Se non avviene, il provvedimento intende revocato e privo di ogni effetto. Attualmente la legge ammette solo due casi in cui la polizia è autorizzata a procedere all'arresto:
- in caso di fragranza (quando la persona è colta nell'atto di compiere un reato);
 - in caso del fermo di indiziati (quando vi è un fondato sospetto di fuga da parte di una persona a cui rincorrono sufficienti indizi di reato).

La restrizione della libertà assume un carattere diverso se viene disposta dopo che l'imputato sia stato riconosciuto colpevole al termine di un processo e condannato a una pena detentiva. Quest'ultima situazione è delicata poiché la costituzione stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27). Il codice di procedura penale stabilisce che la restrizione della libertà contro una persona in attesa di giudizio può venire solo se c'è un concreto pericolo che essa possa:

I darsi alla fuga I inquinare le prove I commettere altri reati

In questi casi il giudice non deve provvedere all'arresto dell'imputato ma, può utilizzare a seconda delle necessità, delle misure cautelari che sono:

I divieto di espatrio I obbligo di presentazione alla polizia I arresti domiciliari I divieto o obbligo di dimora in un determinato luogo I custodia cautelare in carcere

Poiché la restrizione della libertà in attesa di giudizio può protrarsi anche molto a lungo a causa della lentezza dei processi, la costituzione affida la legge il compito di fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva (essi non devono superare i quattro anni). Una volta trascorsi questi limiti di tempo, l'imputato viene automaticamente scarcerato e il processo prosegue con l'imputato a piede libero.

La costituzione si preoccupa di garantire il rispetto di alcuni fondamentali diritti umani. È innanzitutto vietata qualsiasi forma di tortura, ossia ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà. Inoltre le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quest'ultimo principio, pur essendo molto difficile da mettere in pratica è di importanza cruciale. Agli stessi principi di civiltà giuridica si ispira la norma contenuta nell'art. 27 della costituzione secondo cui non è ammessa la pena di morte.

Le libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione

Art. 14 l'inviolabilità del domicilio: questa libertà è garantita con le stesse modalità previste per la libertà personale, le perquisizioni e le ispezioni domiciliari possono essere decise soltanto dal giudice. Anche qui, in caso di urgenza le autorità di polizia possono effettuare perquisizioni senza l'ordine del giudice, ma devono ottenere successivamente la convalida.

Art. 15 la libertà e la segretezza della corrispondenza: la costituzione garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Sono tutelate da questa norma le corrispondenze postali, le comunicazioni telefoniche e le comunicazioni telematiche. La costituzione detta una disciplina restrittiva: le intercettazioni postali, telefoniche o telematiche possono essere effettuate soltanto su ordine di un giudice nei casi previsti dalla legge. Senza tale ordine, le autorità di polizia non possono effettuare intercettazioni neanche in casi di urgenza.

Il diritto alla riservatezza o alla privacy, può essere violato anche da soggetti privati che possiedono informazioni su ciascuno di noi o costituiscono le registrazioni delle nostre conversazioni. Il codice sulla privacy stabilisce limiti molto rigorosi all'utilizzo dei dati personali e ha istituito il garante per la protezione dei dati personali che ha il compito di vigilare sul rispetto di tali norme.

Art. 16 la libertà di circolazione e di soggiorno: la costituzione garantisce a ogni cittadino la possibilità di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. In questo caso non sono ammesse limitazioni. La legge può stabilire delle eccezioni soltanto in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza.

Le libertà di riunione e di associazione

La costituzione italiana ha operato una netta svolta in questo campo, sia per la reazione al fascismo che aveva ridotto al minimo ogni forma di libertà, sia per l'influsso del pensiero socialista che si era sviluppato attraverso l'azione collettiva. Alla base di questo atteggiamento c'è il principio del pluralismo secondo cui l'esistenza in molteplici forme associative e azioni collettive è un elemento indispensabile della vita di una società democratica.

Art. 17 la libertà di riunione: per questa libertà la costituzione stabilisce un unico limite che le riunioni si svolgano pacificamente e senza armi. Se le riunioni si svolgono in un luogo aperto al pubblico gli organizzatori non devono chiedere nessun permesso né dare alcun preavviso. Per le riunioni in luogo pubblico gli organizzatori devono dare un preavviso la polizia che può vietarle per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Art. 18 la libertà di associazione: la costituzione prevede la più ampia libertà associativa qualsiasi siano gli scopi e la natura dell'associazione. Per formare un'associazione non è richiesta alcuna autorizzazione e dalla costituzione sono vietate: *le associazioni a delinquere, le associazioni segrete, le associazioni di carattere militare*

La libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero costituisce uno dei principi portanti della tradizione liberal-democratica. Essa si fonda sull'idea che lo Stato non debba professare alcuna verità ufficiale e che pertanto la libertà di circolazione delle idee sia un elemento vitale per la società.

L'**art. 21** afferma che "tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Di conseguenza vieta ogni forma di controllo preventivo da parte dello Stato sul contenuto di libri e giornali, che possono quindi essere diffusi liberamente. Sia l'attualizzazione sia la censura sono controlli effettuati dallo Stato in via preventiva, cioè prima che la pubblicazione venga messa in circolazione. La costituzione ha stabilito che in Italia chiunque è libero di mettere in circolazione libri, giornali o altro materiale stampato senza alcun controllo preventivo.

La libertà di manifestazione del pensiero non è illimitata. Essa ha infatti tre limiti:

- **BUON COSTUME:** sempre lo stesso articolo stabilisce che "sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume". Per buon costume si intende la sensibilità diffusa nella società in relazione alla sfera sessuale.
- **REATI D'OPINIONE:** inoltre, la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi fino al punto di ledere i diritti fondamentali della persona e altri interessi protetti dalla stessa costituzione. Il codice penale configura alcuni reati d'opinione (reati attraverso espressioni di opinioni), per esempio l'uso di espressioni offensive, calunniose o diffamatorie rivolte a singole persone o nei confronti di istituzioni.
- **SEQUESTRO:** le pubblicazioni che infrangono tali limiti possono essere soggette a sequestro, ma solo su ordine del giudice e solo nei casi stabiliti dalla legge. In caso di urgenza, il sequestro può essere effettuato direttamente dalle autorità di polizia, salvo convalida successiva del giudice.

La libertà religiosa

La libertà religiosa può essere considerata come una particolare applicazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero; essa riceve, dalla costituzione una speciale attenzione sia per l'importanza che riveste il fenomeno religioso, sia per motivi storici: non va dimenticato che il principio della tolleranza religiosa, che si impose in Europa in seguito alle guerre di religione del cinquecento e del seicento, rappresentò il primo passo per il riconoscimento più generale della libertà d'opinione.

L'**art. 19** della costituzione garantisce la libertà religiosa su più piani: riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede, di farne propaganda, di esercitare nel culto. L'**art. 20** aggiunge che sono vietate le discriminazioni ai danni delle associazioni e delle istituzioni di carattere religioso. La libertà religiosa la anche la libertà di non aderire ad alcuna religione: gli atei, i non credenti hanno uguale diritto di professare apertamente le loro convinzioni.

I RAPPORTI TRA LO STATO E LE CONFESIONI RELIGIOSE

La fede religiosa è quasi sempre un fatto collettivo, oltre a essere un fatto individuale: normalmente i fedeli fanno parte di comunità, confessioni o chiese che si sono formate autonomamente e indipendentemente dallo stato. Il problema della libertà religiosa va, in stretto collegamento con il problema del rapporto che lo Stato intrattiene con esse. Si tratta di un problema complesso che è in sostanza riconducibile alla questione del rapporto tra il potere politico e il potere spirituale. Nel corso della storia questo rapporto si è configurato secondo dei modelli diversi, lasciando da parte due modelli estremi: quello della supremazia dello Stato sulla Chiesa (riscontrabile negli Stati socialisti) e quello della suprema della Chiesa su uno Stato (riscontrabile negli stati teocratici). I due modelli adottati nel corso della storia europea sono:

- il modello confessionale: tipico degli Stati assoluti, il quale si è protratto fino ai giorni nostri. Vi è un'unica religione ufficiale dello Stato; le altre sono combattute o appena tollerate. Lo Stato e la Chiesa si presentano come entità separate che si appoggiano a vicenda.
- Lo stato laico: la tipica soluzione proposta dai liberali. Nello stato laico si realizza una completa separazione tra lo Stato e la Chiesa: lo Stato è pienamente sovrano nel proprio ambito, come lo è la Chiesa nelle questioni di fede, secondo la famosa formula di Cavour "libera Chiesa in libero Stato".

I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA

L'**art. 7** della costituzione regolerà porta lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Essa afferma: "lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" ma poi aggiunge "i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi". I patti lateranensi erano stati firmati l'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Questi patti erano formati da due documenti principali:

- con il trattato lo Stato italiano rinunciava alla propria sovranità sul territorio della città del Vaticano e si costituiva come Stato autonomo;
- il concordato, del documento più importante, regolava il trattamento riservato alla Chiesa cattolica all'interno dello Stato italiano.

Negli successivi all'entrata in vigore della costituzione si svolse un lungo dibattito sull'opportunità di mantenere questi patti. Mentre il trattato non fu mai messa in discussione, ed è ancora in vigore, il concordato fu oggetto di crescenti critiche: essi infatti conteneva numerose norme in contrasto con la costituzione.

Il nuovo accordo mantiene, anche se con qualche attenuazione, alcuni fondamentali privilegi a favore della Chiesa cattolica:

- Lo Stato e la Chiesa cattolica impegnano a basare i loro rapporti sulla reciproca collaborazione (viene ribaltato il principio di sovranità).
- Sono stabilite esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici.
- I matrimoni celebrati secondo il rito cattolico continuano ad avere effetti civili per lo Stato; le sentenze di annullamento dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici hanno efficacia anche nell'ordinamento italiano, previa verifica del giudice.
- L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è mantenuto, ma ora è facoltativo.
- È stabilito un contributo finanziario dello Stato al sostentamento del clero (l'8 per 1000).
- La religione cattolica non è più la sola religione dello Stato.

L'**art. 8** della costituzione afferma che "le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto lo di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano".

I rapporti economici

Art. 34/35 libertà di iniziativa economica: lo Stato italiano è uno Stato liberale e quindi ciò può essere esercitato da tutti senza vincoli.

Art.42 il sistema economico misto assieme ai privati. Abbiamo l'intervento del lato che serve a riequilibrare il sistema privatistico.

I rapporti etico sociali: la famiglia, la salute, l'istruzione

Art. 29 la famiglia, primo comma: la regola fondamentale che riguarda le relazioni all'interno della famiglia è quella dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi che ha come unico limite quello di garantire l'unità familiare. Secondo comma: La costituzione considera in particolare la famiglia fondata sul matrimonio, ma impone alla legge di assicurare l'uguaglianza tra i figli legittimi e i figli nati al di fuori del matrimonio sia sul piano educativo sia sul piano patrimoniale ed ereditario. Questi principi hanno atteso quasi trent'anni prima di essere attuati nella legislazione, la quale continuava ad avere una forte discriminazione contro la donna e i figli nati al di fuori del matrimonio. Solo nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia i principi costituzionali hanno trovata attuazione nella legislazione vigente.

Art. 32 la salute, primo comma: per la costituzione la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. A tutti vanno garantite cure sanitarie. Un importante passo in avanti si ha nel 1978: in precedenza le prestazioni sanitarie erano erogate attraverso il sistema di previdenza sociale cioè di cittadini ricevevano l'assistenza sanitaria da parte di enti pubblici diversi in relazione ai contributi; ora la riforma ha indotto il sistema di sicurezza sociale, in base alla quale l'assistenza sanitaria gratuita spetta tutti indipendentemente dai contributi.

Secondo comma: nessun cittadino può essere sottoposto a cure sanitarie contro la sua volontà, se non nei casi previsti dalla legge, la quale tuttavia non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 istruzione: la costituzione garantisce la libertà di insegnamento così come garantisce la libertà della scienza e dell'arte. Lo Stato non può imporre un determinato indirizzo politico o ideologico agli scienziati, gli artisti e agli insegnanti.

Lo Stato si impegna a istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi ma garantisce ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione privati, purché senza oneri dallo Stato.

La costituzione afferma che "la scuola è aperta a tutti" e si preoccupa di garantire il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli su un piano sostanziale: "la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.

Infine, stabilisce che l'istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. Nel 1962 è stato esteso fino ai 14 e dal 2003 fino ai 18.

I DOVERI DEI CITTADINI

Una prima formulazione di carattere generale è contenuta nell'art. 2 dove si richiede a ogni persona l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La costituzione prevede i seguenti obblighi verso lo Stato:

- Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi.
- La difesa della patria a partire dal 1972 è stato riconosciuto agli obiettori di coscienza il diritto di effettuare un servizio civile in sostituzione al servizio militare. In Italia si è abolito il servizio militare obbligatorio e si è dotato di un servizio professionale. I comuni cittadini potranno essere chiamati in difesa della patria soltanto di fronte a eventi del tutto eccezionali.
- Il dovere di pagare i tributi in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

La costituzione si preoccupa di impedire possibili da parte della pubblica amministrazione nell'imporre tali obblighi ai cittadini e fissa perciò una riserva di legge affermando che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.